


Chiesi SpeakUp&BeHeard: domande e istruzioni operative



1. Che cos'è SpeakUp&BeHeard?

SpeakUp&BeHeard (“**SU&BH**”) è il sistema di segnalazione interno del Gruppo Chiesi – composto da una piattaforma web e da una casella vocale – attraverso il quale chiunque (es: dipendente, ex dipendente, fornitore, terzo esterno a Chiesi, ecc.) venga a conoscenza di un comportamento contrario al Codice di Condotta o di qualsiasi violazione di leggi, regolamenti o di comportamenti scorretti, in grado di compromettere il business e/o la reputazione di Chiesi o causare danni a terzi, può informare la società di tali condotte.

Resta inteso che i normali flussi interni di comunicazione (es. referente gerarchico, risorse umane, Funzione Compliance, ecc.) possono essere attivati per tutte le segnalazioni che non implicano aspetti di riservatezza.



Attraverso **SU&BH** è possibile segnalare:


A. Condotte rilevanti ai fini del Decreto 24/2023 (di seguito il “Decreto”), riguardanti cioè:

- o violazioni del **Modello 231**;
- o illeciti rilevanti ai fini del **D.Lgs. n. 231/2001** (es: corruzione, riciclaggio, salute e sicurezza sul lavoro, reati ambientali, reati fiscali);
- o **illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali** relativi ai seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell’ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- o atti od omissioni che **ledono gli interessi finanziari dell’Unione** (es: frodi, corruzione e qualsiasi attività illegale connessa alle spese dell’Unione);
- o violazioni in materia di **concorrenza e/o aiuti di Stato**;
- o atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione (es: ricorso a «*pratiche abusive di mercato*»), o

B. Condotte non rilevanti ai fini del Decreto, riguardanti ad esempio:

- o rapporti individuali di lavoro (del segnalante) o rapporto di lavoro del segnalante con i propri superiori gerarchici (es: vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra segnalante e altro collega);
- o diversità e inclusione;
- o tutti gli argomenti NON richiamati sotto la lettera A. di questa Q&A.

	<p>2. Chi gestisce la segnalazione inviata attraverso SU&BH?</p> <p>Le segnalazioni inviate a Chiesi Farmaceutici S.p.A. (“Chiesi Corporate” o “Chiesi”) sono gestite dalla Funzione Group Compliance di Chiesi Corporate, in quanto Funzione dotata dei requisiti di autonomia e competenza richiesti dal Decreto per la gestione del canale di segnalazione interno e delle segnalazioni (“Gestore”).</p> <p>In particolare, all’interno della Funzione Group Compliance di Chiesi sono stati identificati come Gestori: Mauro Ambanelli (<i>Group Compliance Officer, Data Protection Officer & Group Legal Manager</i>), Valentina Fanelli (<i>Group Sr. Legal Counsel & Compliance Manager, Group Anti-bribery Manager</i>) e Riccardo Spagnoli (<i>Global Privacy Officer, GICT Legal Counsel</i>)</p> <p>IMPORTANTE! Nel caso in cui il Gestore valuti che la segnalazione ricevuta sia di competenza di altra Filiale, questi procederà all’inoltro della segnalazione, attraverso la Piattaforma, alla Filiale competente.</p>
	<p>3. Chi può effettuare una segnalazione?</p> <p>La segnalazione attraverso SU&BH può essere effettuata sia da dipendenti aziendali che da terzi esterni a Chiesi.</p> <p>In particolare, ai fini del Decreto, sono considerati segnalanti (e beneficiano delle ulteriori misure di protezione in tema di tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e di tutela da azioni ritorsive in esso previste e illustrate nelle successive Q&A) le seguenti categorie di persone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori dipendenti; • lavoratori autonomi; • consulenti/collaboratori/liberi professionisti; • volontari/tirocinanti; • azionisti/amministratori; • segnalanti il cui rapporto di lavoro/collaborazione sia terminato, qualora le informazioni sulla violazione siano state acquisite nel corso del rapporto stesso; • segnalanti il cui rapporto di lavoro/collaborazione non sia ancora iniziato, qualora le informazioni sulla violazione siano state acquisite durante il processo di selezione, o in altre fasi pre-contrattuali o • segnalanti durante il periodo di prova. <p>Chiesi garantisce comunque elevate garanzie di riservatezza e confidenzialità, nonché l'assoluta assenza di qualsiasi forma di ritorsione, anche nelle casistiche fuori dal perimetro del Decreto.</p>
	<p>4. Come si usa SpeakUp&BeHeard?</p> <p>La segnalazione può essere effettuata attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la piattaforma web SU&BH (“Piattaforma”), cui si può accedere attraverso il link ch-speakupandbeheard.com;

	<ul style="list-style-type: none"> - la casella vocale SU&BH (per registrare la segnalazione o richiedere un incontro con il Gestore), contattando il seguente numero verde: 800977912. <p>IMPORTANTE! Al fine di garantire una gestione appropriata della segnalazione, è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fornire ogni informazione/dettaglio utile a disposizione (inclusi eventuali documenti) per consentire una corretta gestione della segnalazione da parte del Gestore; - (in caso di segnalazioni comunicate attraverso la Piattaforma) accedere alla Piattaforma ogniqualvolta il segnalante riceva una notifica dal sistema, seguendo le istruzioni di cui alla Q&A 9; - mantenere la riservatezza sulla segnalazione comunicata e sul relativo contenuto, per assicurare i massimi livelli di protezione della propria identità, di quella del segnalato e della violazione comunicata.
	<p>5. Come si trasmette una segnalazione attraverso la Piattaforma?</p> <p>Per effettuare la segnalazione è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accedere alla pagina ch-speakupandbeheard.com (accessibile dalla C-Share e sito web aziendale dedicate a SpeakUp&BeHeard) - accettare i termini e condizioni (inclusa l’informativa privacy) riportati sulla pagina; - selezionare la Società a cui indirizzare la segnalazione (in caso di Chiesi Farmaceutici S.p.A., “Chiesi Corporate”) e premere “INIZIA”; - una volta entrati nella Piattaforma SU&BH, selezionare (nuovamente) dalla lista “Società” la Società a cui indirizzare la segnalazione (in caso di Chiesi Farmaceutici S.p.A., “Chiesi Corporate”); - inserire la propria e-mail (si suggerisce di non inserire l’indirizzo e-mail aziendale, ma uno personale), da validare con OTP; - compilare i campi riportati nel form di segnalazione; - caricare ogni documento si ritenga utile in proprio possesso (incluse le prove della commissione della violazione); - una volta inviato il messaggio, il sistema genererà un codice identificativo univoco con cui, in alternativa alla e-mail comunicata, si potrà accedere (attraverso il pulsante “<i>controlla lo stato della tua segnalazione</i>” disponibile al link ch-speakupandbeheard.com) alla Piattaforma per verificare lo stato della propria segnalazione; - il Gestore, entro 7 giorni dalla trasmissione della segnalazione, procederà alla presa in carico della stessa; - effettuata la presa in carico, il segnalante riceverà una notifica sulla e-mail comunicata; - nel caso in cui il Gestore inviasse una richiesta di chiarimenti (al fine di poter processare la segnalazione), il segnalante riceverà una notifica sulla e-mail comunicata.
	<p>6. Come si trasmette una segnalazione attraverso la casella vocale SU&BH?</p> <p>Se si decide di comunicare una segnalazione attraverso la casella vocale SU&BH, dovranno essere eseguiti i seguenti passaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dopo aver preso visione dell’informativa privacy (disponibile sia sulla pagina C-Share dedicata a SU&BH che sull’area del sito web Chiesi dedicata a SU&BH), selezionare il numero verde 800977912; - il numero dal quale si effettua la chiamata sarà sempre in chiaro al Gestore della segnalazione e - nel caso in cui il segnalante sia un dipendente Chiesi

e chiami attraverso il canale Teams o telefono aziendale - anche il relativo nominativo sarà visibile al Gestore;

- selezionare la **lingua** con cui effettuare la segnalazione (inglese o italiano);
- quando si effettua la chiamata, **seguire le istruzioni fornite dalla voce guida**;
- la segnalazione può essere fatta, **alternativamente**:
 - a. **registrando un messaggio vocale**, che verrà poi caricato dal Gestore (in file audio) sulla Piattaforma (nel comunicare la segnalazione sarà possibile comunicare un proprio recapito telefonico cui essere ricontattati);
 - b. **prendendo appuntamento** con il Gestore, per la comunicazione delle segnalazioni. In tal caso, il segnalante dovrà **comunicare un recapito telefonico** sul quale essere ricontattato in breve tempo dal Gestore, per fissare un incontro.

La casella vocale è operativa 24 ore/giorno e 365 giorni/anno.

Se la segnalazione viene comunicata attraverso registrazione sulla Casella Vocale (opzione a.), **il segnalante non avrà la possibilità di accedere alla Piattaforma per verificare lo stato della propria segnalazione**, in quanto non verrà rilasciato alcun codice identificativo univoco.

Nel caso in cui il segnalante non fornisca alcun recapito telefonico o non si identifichi, la segnalazione verrà gestita alla stregua di una segnalazione anonima e non potrà essere garantita l'interlocuzione con il Gestore.



7. È possibile effettuare una segnalazione in maniera anonima?

Piattaforma

Quando si effettua una segnalazione attraverso la **Piattaforma**, il segnalante potrà scegliere se **comunicare i propri dati personali** (nome, cognome), oppure rimanere **anonimo**. Sarà comunque necessario comunicare un **proprio indirizzo e-mail** cui la Piattaforma invierà notifiche (tale indirizzo può anche essere del tutto privo di elementi identificativi del segnalante)

Casella vocale

Il numero dal quale si effettua la chiamata sarà sempre **in chiaro** al Gestore della segnalazione. **Anche qualora si decidesse di attivare la funzionalità "nascondi ID"**, il Gestore potrebbe comunque avere accesso al numero di telefono dal quale si **effettua la chiamata**, per ragioni di incompatibilità tecniche tra le differenti reti telefoniche impiegate nella comunicazione e ricezione della segnalazione.

Inoltre, ricordiamo che, se il segnalante è un **dipendente Chiesi** e la segnalazione viene comunicata utilizzando il canale Teams aziendale o con il telefono aziendale, anche il **relativo nominativo** sarà visibile al Gestore.




8. Quanto tempo è necessario per valutare la segnalazione comunicata attraverso SU&BH?

La segnalazione sarà **presa in carico dal Gestore entro 7 giorni** dalla comunicazione della stessa attraverso la Piattaforma.

Il Gestore del Sistema può **chiedere chiarimenti** in merito alla segnalazione entro e non oltre **30 giorni** dalla presa in carico.

La **valutazione finale** sulla segnalazione dovrà avvenire entro **3 mesi** dalla presa in carico della segnalazione.



9. Come è possibile verificare aggiornamenti sulla segnalazione comunicata attraverso SU&BH?

È possibile verificare aggiornamenti/*feedback* sulla segnalazione cliccando su "*controlla lo stato della tua segnalazione*" disponibile sulla Piattaforma e accessibile attraverso il link ch-speakupandbeheard.com, inserendo il **codice identificativo univoco**, oppure la **propria e-mail personale** (da confermare con OTP) comunicata nel *form* di segnalazione (in caso di segnalazione comunicata attraverso la Piattaforma).

È necessario custodire diligentemente il **codice identificativo univoco**, mantenerlo confidenziale e non divulgarlo a terzi.

In caso di richieste di chiarimenti da parte del Gestore, una volta completato l'accesso all'area "*controlla lo stato della tua segnalazione*", dovrai **selezionare** (fleggando l'apposito riquadro) **la segnalazione interessata** dalla richiesta e premere il pulsante in alto a sinistra della schermata "Aggiungi commenti / Rispondi", oppure "Fornisci identità".

Importante!

In caso di segnalazioni comunicate attraverso la Piattaforma, il segnalante riceverà una notifica alla e-mail personale (indicata nel *form* di segnalazione) ogniqualvolta sia necessario accedere alla Piattaforma (es.: presa in carico della segnalazione, richiesta di chiarimenti da parte del Gestore, riscontro sulla segnalazione da parte del Gestore).

Quando il segnalante riceverà una notifica, dovrà accedere alla Piattaforma, al fine di verificare se il Gestore ha richiesto chiarimenti e per avere aggiornamenti sulla gestione della segnalazione.

L'accesso alla Piattaforma non potrà essere effettuato in caso di segnalazioni comunicate attraverso la casella vocale (v. Q&A n. 6)



10. L'identità del segnalante e del segnalato saranno protette?



Chiesi garantisce la **confidenzialità dell'identità del segnalante** e la **riservatezza delle informazioni contenute nelle segnalazioni**.

In particolare, sulla Piattaforma, il **nome del segnalante**, laddove fornito, e il **nome del segnalato** (da inserire in un campo dedicato del *form* di segnalazione) sono **protetti da sistemi di crittografia** e visibili solo al Gestore.

Tutte le segnalazioni verranno anonimizzate a valle della relativa valutazione e, in ogni caso, **decorsi 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione**, il Gestore procederà alla relativa cancellazione della Piattaforma.

Inoltre, se la violazione segnalata **rileva ai fini del Decreto**, valgono le seguenti ulteriori misure di tutela:

- a) **l'identità del segnalante** (come definito nella Q&A n. 3) e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi (direttamente o indirettamente) la sua identità **non possono essere rivelate, senza il suo espresso consenso, a persone diverse dal Gestore/i;**
- b) **la protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte** (cioè le persone cui la violazione viene attribuita o che è comunque implicata nella violazione) **e delle persone menzionate nella**

	<p>segnalazione, fino alla conclusione dei procedimenti interni avviati in ragione della segnalazione.</p>
	<p>11. Cosa si intende per azione ritorsiva?</p> <p>Costituiscono esempi di azione ritorsiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - licenziamento; - la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; - i danni reputazionali. <p>Ogni azione ritorsiva nei confronti di chi ha effettuato una segnalazione (ad es. licenziamento) è severamente vietata.</p> <p>Nel caso in cui venga accertata l'adozione di una misura ritorsiva, verranno applicate dall'azienda le sanzioni di cui al Sistema Disciplinare di Chiesi nei confronti di chi ha adottato la misura.</p> <p>Nel caso in cui si ritenga di averne subito una, suggeriamo di rivolgersi alla Funzione HR di riferimento.</p> <p>Si fa presente che, in caso di violazioni rilevanti ai fini del Decreto, si considerano "ritorsive" le misure indicate nell'art. 17 del Decreto, che includono: a) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; b) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; c) l'annullamento di una licenza o di un permesso; d) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.</p> <p>La tutela dagli atti ritorsivi previsti nell'art. 17 del Decreto si applica, in caso di segnalazioni rilevanti ai fini del Decreto, non solo ai segnalanti (come definiti nella Q&A n. 3), ma anche agli ulteriori soggetti specificati nella Q&A n. 13.</p>
	<p>12. Tutti i segnalanti sono protetti da azioni ritorsive?</p> <p>I segnalanti che hanno ragionevoli motivi di ritenere che l'informazione comunicata fosse vera al momento della segnalazione possono effettuare la segnalazione senza timore di azioni ritorsive, anche se tali segnalazioni dovessero risultare non vere.</p> <p>Chiunque faccia segnalazioni in buona fede sarà pertanto protetto da misure ritorsive/discriminatorie.</p> <p>Invece, qualora si accerti che la segnalazione è stata comunicata a puro scopo delatorio o diffamatorio, le misure di tutela non saranno applicate e al segnalante potranno essere applicate le misure disciplinari ritenute opportune.</p>
	<p>13. Chi beneficia delle tutele da atti ritorsivi previste dal Decreto?</p> <p>Le misure di tutela dagli atti ritorsivi indicati nel Decreto (Q&A 11) si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai segnalanti (come definiti nella Q&A n. 3); - ai facilitatori dei segnalanti; - alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e legate a lui/lei da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; - ai colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nello stesso contesto lavorativo del segnalante e che hanno con lui/lei un rapporto abituale e corrente; - agli enti di proprietà del segnalante o per i quali il segnalante lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

	<p>14. Quali sono le misure disciplinari, sanzionatorie e correttive che potranno essere applicate a seguito di una segnalazione?</p> <p>All'esito della valutazione della segnalazione, si potrà procedere con l'adozione delle misure ritenute opportune. Tali misure possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Misure Disciplinari: gestite dalla funzione HR competente, saranno adeguate e proporzionate alla violazione accertata e conformi a quanto previsto in materia giuslavoristica. - Misure Sanzionatorie nei confronti dei terzi: misure che andranno ad applicare i rimedi contrattuali ritenuti appropriati (es. conclusione del contratto). - Misure Correttive: misure idonee a porre rimedio alle conseguenze accertate e a prevenire successive violazioni simili. <p>Le misure adottate saranno comunicate al soggetto responsabile della violazione.</p>
	<p>15. In quali casi è possibile effettuare una segnalazione all'ANAC?</p> <p>In caso di segnalazione di condotte rilevanti ai fini del Decreto, è possibile effettuare segnalazioni all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. il segnalante ha già effettuato una segnalazione attraverso SU&BH e la stessa non ha avuto seguito; b. il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione attraverso SU&BH, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che essa potrebbe determinare il rischio di ritorsione; c. il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione oggetto della segnalazione possa costituire un pericolo immediato o palese per il pubblico interesse. <p>Per qualsiasi ulteriore informazione sul canale di segnalazione ANAC, invitiamo ad accedere alla pagina creata dall'Autorità in tema di whistleblowing https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.</p> <p>Si segnala che il canale di comunicazione prioritario è quello interno (SpeakUp&BeHeard).</p>